



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
TRIBUNALE DI SAVONA**

N. 44/2026 PROT

Al Signor Questore
di SAVONA

Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri
di SAVONA

Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
di SAVONA

Al Comando della Polizia Stradale
di SAVONA

Ai Signori Comandanti delle Polizie locali del circondario
di SAVONA

Ai Responsabili delle Aliquote della Sezione di polizia giudiziaria

Ai Sostituti Procuratori della Repubblica

Ai Magistrati Onorari

Alla Dirigente della Procura della Repubblica

All'ufficio esecuzione

SEDE

Oggetto: Legge 2.12.25 n. 181 recante "*introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime*") – prime sintetiche indicazioni operative

1. Delitto di femminicidio

L'art. 1 della legge ha introdotto nel codice penale il delitto di **femminicidio**¹, inserendo il "nuovo" art. 577 bis.

¹ "Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto d'odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di possesso o di dominio in quanto donna in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell'ergastolo"

Si tratta di una fattispecie speciale di omicidio che punisce chi cagiona la morte "di una donna" quando la condotta sia caratterizzata (alternativamente) da uno dei seguenti elementi specializzanti:

- a) come atto d'odio o di discriminazione (sulla interpretazione di tali concetti si richiama la giurisprudenza formata in relazione ai reati di cui artt. 604 bis lett. a , 604 ter del codice penale che puniscono una serie di condotte commesse per motivi "di discriminazione" e di "odio");
- b) come atto di prevaricazione, di controllo, possesso o dominio (si tratta di condotte aggressive o vessatorie che possono integrare eventualmente anche i reati di maltrattamenti in famiglia ovvero di stalking)
- c) in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo (si tratta di condotte che possono eventualmente integrare anche i reati di maltrattamenti o stalking o di violenza privata ex art. 610 cp)
- d) come atto di limitazione delle libertà individuali della donna (condotta descritta in termini assai generici, di dubbia tenuta rispetto al principio costituzionale di tipicità)

L'art. 577 bis c. 2 richiama espressamente l'applicazione delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 576 e 577 cp, che già prevedevano la pena dell'ergastolo per l'omicidio commesso in occasione della commissione di reati di cui agli artt. 572 e 612 bis (576 n. 5 e 5.1) ed in ambito "familiare" (art. 577 n. 1, 577 c. 2): sono evidenti le problematiche interpretative e le sovrapposizioni fra le diverse norme applicabili.

2. Aggravanti

Gli elementi specializzanti del nuovo delitto di omicidio ("*fatto commesso come atto d'odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di possesso o di dominio in quanto donna in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali*") costituiscono altresì nuove **circostanze aggravanti** ad effetto speciale **per i seguenti reati**:

- maltrattamenti in famiglia (art. 572 cp)
- lesioni aggravate (art. 585 cp);
- interruzione di gravidanza (art. 593 ter)
- violenza sessuale (art. 609 ter)
- atti persecutori (art. 612 bis);
- 612 ter cp (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)

In relazione all'introduzione di tali circostanze aggravanti "di genere", che comportano aumenti di pena da un terzo a due terzi, si osserva quanto segue:

- i) **in occasione dell'audizione della vittima** o delle persone informate la **polizia giudiziaria** dovrà sempre approfondire gli aspetti sopra richiamati per verificare se il reato sia stato commesso per alcuno dei motivi e finalità sopra elencati, nonché il contesto e la funzione della condotta, per verificare la sussistenza delle nuove ipotesi circostanziali;
- ii) l'aggravante "di genere", inserita nel "nuovo" art. 585 c. 4, rende perseguibile d'ufficio il reato di lesioni. Infatti a norma del secondo comma dell'art. 582 si procede d'ufficio, fra l'altro, ove ricorra "se la circostanza prevista dall'art. 585 , ad eccezione delle lesioni in ambito familiare o di convivenza (art. 577 n. 1 e c 2) ; fra tali eccezioni non rientra la circostanza "di genere" di cui all'art. 585 c. 4 .

E' evidente l'irrazionalità di tale scelta rispetto al sistema complessivo, che conserva la procedibilità a querela per fattispecie anche più gravi: si veda ad es. l'art. 612 bis per il quale **permane la perseguibilità a**

querela (art. 612 bis c. 5) anche ove sia configurabile l'aggravante in oggetto (prevista dall'art. 612 bis c. 4).

iii) la sussistenza dell'aggravante più volte descritta comporta conseguenze, oltre che sul piano della pena, altresì sul regime delle intercettazioni (vedi infra)

3. Modifiche all'art. 572 cp

L'art. 1 lett b ha modificato l'**art. 572 cp** (*maltrattamenti in famiglia*) inserendo, dopo le parole "*maltratta una persona della famiglia o comunque convivente*", l'espressione "*ovvero non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione*".

Il legislatore ha aderito all'orientamento giurisprudenziale, prevalente ma non del tutto univoco², che riteneva configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l'agente nel caso in cui le parti siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione.

E' stato altresì introdotto il "**nuovo**" **art. 572 bis cp** che prevede la confisca obbligatoria dei beni, ivi compresi strumenti informatici e telefonici, utilizzati per commettere il reato.

In relazioni a tali novità sarà **cura della polizia giudiziaria** raccogliere elementi, oltre a quanto già riportato sopra, per chiarire:

- il rapporto fra l'autore del reato e la vittima;
- se, ove sia cessata la convivenza, abbiano un figlio in comune di cui condividono la gestione;
- se per la commissione del reato siano stati utilizzati strumenti informatici o telefonici, per procedere al sequestro e successiva confisca.

4. Nuovi obblighi informativi alla persona offesa.

a) All'elenco delle informazioni che devono essere fornite alla persona offesa dei reati di "codice rosso" la **lett. d – bis dell'art. 90 bis** aggiunge l'avviso della richiesta di patteggiamento. Va ricordato che a norma del "nuovo" art. 444 1 quater, per i reati ivi elencati, l'indagato ha l'onere di notificare la richiesta di patteggiamento, se non presentata in udienza, *al difensore della persona offesa ovvero, in mancanza di questo, alla persona offesa che abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio*; quest'ultima ha facoltà di presentare memorie all'udienza fissata dal giudice;

b) Viene inoltre introdotto il "**nuovo**" **art. 90 -bis.2** che prevede, ove si proceda per i reati di "codice rosso" ivi elencati, i seguenti ulteriori obblighi informativi:

i) l'avviso della facoltà della persona offesa di avanzare **richiesta motivata di essere sentita personalmente** dal pubblico ministero. Tale facoltà si ricollega alla modifica dell'**art. 362 c. 1 ter**, che prevede ora, per i reati ivi elencati, oltre all'obbligo di audizione della persona offesa entro tre giorni (salvo le eccezioni indicate dalla norma) altresì, l'obbligo per il pubblico ministero di provvedere **personalmente** a tale audizione quando "*la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta*"; resta salva la facoltà del pubblico ministero "*di delegare la polizia giudiziaria con decreto motivato*", ad eccezione del caso in cui si proceda per il delitto di cui all'art. 612 c. 4 cp (si veda infra).

ii) l'avviso della facoltà di indicare un domicilio telematico per le comunicazioni;

iii) l'avviso che, ove intenda essere informata della revoca o sostituzione della misura cautelare (299 c. 4 bis cpp) e della richiesta di applicazione pena, per esercitare la facoltà di presentare memorie ai sensi dell'art. 444 c. 1 quater (cfr. sopra) la persona offesa ha l'onere di eleggere domicilio;

² Nel senso della configurabilità del reato nel caso di persona non convivente legata da vincoli di filiazione: Cass. 43486/23; in senso contrario Cass. 33508/25

c) sono ampliati gli obblighi di comunicazione, da eseguirsi con l'ausilio della polizia giudiziaria, in caso di evasione e scarcerazione dell'indagato : con riguardo alla persona offesa vittima di delitti commessi "con violenza" tali comunicazioni sono effettuate se ne abbia fatto richiesta (art. 90 ter c. 1); con riguardo alla persona offesa vittima dei delitti di "codice rosso" **l'art. 90 ter comma 1 bis** prevede che tale comunicazione debba sempre avvenire, anche ove la persona offesa non ne abbia fatto richiesta (in caso di decesso della persona offesa tali comunicazioni vanno eseguite ai prossimi congiunti che ne abbiano fatto richiesta)

d) ulteriori obblighi di comunicazione (di regola eseguiti con l'ausilio della polizia giudiziaria) alla persona offesa dei reati di "codice rosso" o, in caso di suo decesso, ai prossimi congiunti sono previsti dalle seguenti disposizioni:

i) l'art. 299 c. 2 bis dispone che venga comunicata l'autorizzazione al distacco temporaneo dello strumento elettronico di controllo;

ii) gli artt. 309 c. 10 bis e 310 c. 2 bis prevedono la comunicazione del provvedimento che non conferma, in sede di riesame o appello, la misura coercitiva disposta per reati di violenza o di cui all'art. 362 c. 1 ter:

iii) l'art. 58 sexies L. 354/75 prevede la comunicazione dei benefici penitenziari concessi ai condannati per tal genere di reati

Si allega modello aggiornato per le comunicazioni alla persona offesa.

4. Intercettazioni

A norma dell'art. 267 c. 3 la **durata delle intercettazioni** non può essere superiore, di regola, a 45 giorni. L'art. 3 lett. f ha introdotto un nuovo periodo all'art. 267 c. 3 cpp, stabilendo che il limite massimo di 45 giorni non trova applicazione per i reati di "codice rosso" ivi elencati, caratterizzati dall'aggravante di genere³.

Si tratta di una nuova deroga alle altre già contemplate dalla legge per i reati di criminalità organizzata indicati dall'art. 13 d.l. n. 152/1991 e per i reati che a tale decreto rinviano.

Pertanto quando si procede per i delitti con "aggravante di genere" si applica la disciplina "speciale" con riguardo alla durata delle intercettazioni, che può avere sempre durata superiore a 45 giorni: per il resto si applica la invece disciplina ordinaria, ad esempio con riguardo alla durata delle proroghe, che resta di 15 giorni.

5. Misure cautelari

La nuova legge è intervenuta nella materia delle misure cautelari prevedendo per i reati "di codice rosso" un inasprimento del sistema e un regime maggiormente restrittivo:

a) il "nuovo" **art. 275 c. 2 bis** ha ampliato l'elenco dei delitti per i quali può essere applicata la misura custodiale anche ove sia prevedibile l'irrogazione di una condanna non superiore a tre anni di reclusione. Si tratta dei delitti indicati nello stesso art. 275 c. 2 bis (387 bis, 423 bis, 612 bis c. 1, 612 ter c. 1 e 2, 624 bis); dei reati "ostativi" di cui all'art. 4 bis L. 354/75; dei reati elencati nei commi 3 e 3.1 dell'art. 275 cpp (catalogo nel quale rientrano, fra gli altri, l'art. 572, 612 bis, 612 ter anche nelle forme aggravate diverse da quelle "di genere");

³ „Quando si procede per i reati di cui agli art. 577 bis o per i delitti aggravati di cui agli artt. 572, quinto comma, 585, quarto comma, 593 ter, sesto comma, 609 ter, primo comma, n. 5 ter 1, 612 bis, quarto comma, 612 ter, quinto comma, codice penale”

b) il “nuovo” art. 275 c. 3.1 prevede, per i reati di “codice rosso” ivi elencati, la **presunzione di adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia cautelare**, che debbono essere sempre applicate in presenza di gravi indizi del reato, salvo due eccezioni:

- ove siano acquisiti elementi da cui non risultino esigenze cautelari;
- ove le esigenze cautelari, valutata la concreta situazione di pericolo in cui versa la vittima e alla sua tutela, possano essere soddisfatte da altre misure.

Il “sistema” di presunzione di adeguatezza delle misure cautelari previsto dai commi 3 e 3.1 dell’art. 275 può dunque così essere sintetizzato:

- i) in presenza di gravi indizi dei delitti di cui agli artt. 270, 270 bis, 416 bis è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo siano acquisiti elementi da cui non risultano esigenze cautelari⁴;
- ii) in presenza di gravi indizi dei reati di cui agli artt. 51 c. 3 bis e quater cpp; 575; 600 bis c. 1, 600 ter eccetto c. 4, 600 quinquies; 609 bis, 609 quater, 609 octies non attenuati è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo siano acquisiti elementi da cui non risultano esigenze cautelari ovvero se esse possano essere soddisfatte con altre misure⁵;
- iii) in presenza di gravi indizi dei delitti di “codice rosso” di cui al c. 3.1 sono applicate le misure degli arresti domiciliari o della custodia in carcere salvo siano acquisiti elementi da cui risulti che non sussistono esigenze cautelari ovvero nei casi in cui le stesse, anche in relazione al pericolo per la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa, possano essere soddisfatte con altre misure cautelari

c) sono stati modificati gli artt. 282 bis e 282 ter essendo ora prevista la distanza minima da 500 a 1000 metri che il destinatario della misura dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento deve mantenere

d) è stato riscritto l’elenco dei reati **indicati dall’art. 362 bis cpp**, avendo il legislatore inserito fra l’altro quelli di “lesioni con aggravante di genere” fra quelli per i quali il pubblico ministero deve valutare **entro 30 giorni** dall’iscrizione la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari;

e) è stata introdotta una nuova **misura cautelare reale** essendo consentito al pubblico ministero, a norma del “nuovo” art. 316 c. 1 ter, di chiedere il sequestro conservativo a garanzia del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle vittime dei reati di cui all’art. 362 c 1 ter

6. La riscrittura dell’art. 362 c. 1 ter (assunzione di informazioni da parte del pubblico ministero)

a) L’art. 3 lett. q ha in primo luogo modificato l’elenco dei reati di cui all’art. 362 c. 1 ter – ossia i delitti di “codice rosso” per i quali sono previsti specifici obblighi di intervento del pubblico ministero – inserendo nel catalogo le fattispecie di cui all’art. 612 ter e le nuove ipotesi di lesioni personale con aggravante “di genere”. I reati compresi sono ora i seguenti:

- tentato omicidio aggravato dagli artt. 576 c. 1 n. 2, 5 e 5.1 e 577 c. 1 e c. 2 (in ambito familiare e di convivenza)
- art. 577 bis nella forma tentata;
- 572 (maltrattamenti in famiglia);
- 593 ter c. 6 (interruzione di gravidanza aggravata dalla nuova aggravante “di genere”);
- 582 e 583 quinquies aggravato dagli artt. 576 c. 1 n. 2, 5 e 5.1 e 577 c. 1 e c. 2, 585 c. 4, 583 bis, 583 quinquies (in ambito familiare e di convivenza e con l’aggravante “di genere”)

⁴ Presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere non incostituzionale secondo Corte Cost. 191/20;

⁵ La Corte Costituzionale (per tutte Corte Cost. 265/10) aveva censurato la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere senza consentire al giudice di applicare misure meno afflittive nell’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. L’art. 4 L. 47/15 ha adeguato l’art. 275 c. 3 al dictum della Corte di legittimità

- 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies
- 612 bis;
- 612 ter

Per una probabile svista non è stato invece modificato il catalogo di reati di “codice rosso” per i quali sono previsti obblighi acceleratori in capo alla PG (art. 347 c. 3; art. 370 c. 2 bis).

b) Oltre all’obbligo di audizione entro tre giorni, salvo le eccezioni previste, è ora previsto un ulteriore obbligo per il pubblico ministero: questi *“provvede **personalmente all’audizione** quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta, salva la possibilità di delegare la polizia giudiziaria con decreto motivato; l’audizione non può essere delegata quando si procede per il delitto di cui all’art. 612 bis c. 4”*

In relazione a tale novità valgono le seguenti considerazioni:

- i) l’obbligo sussiste in presenza di una richiesta della persona offesa (e non di altre parti) *“motivata”*, non potendosi ricorrere a mere formule di stile; *“tempestiva”*, ovvero formulata entro tre giorni dall’iscrizione o dai fatti sopravvenuti che intenda esporre;
- ii) pur in presenza di una richiesta così formulata il pubblico ministero può delegare la polizia giudiziaria, con provvedimento motivato nel quale esponga le ragioni che non consentono l’audizione di persona; tali motivazioni potranno essere esposte anche nel provvedimento di delega. Il provvedimento di audizione/non audizione deve essere comunicato, con le modalità indicate al paragrafo che segue, ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 6 bis del D.Lvo 106/06;
- iii) nel caso di richiesta di audizione personale motivata e tempestiva non è consentita la delega alla P.G. unicamente per il reato di “stalking” aggravato dalla circostanza aggravante “di genere” (le ragioni di tale deroga rispetto alle altre fattispecie non è nota)

c) In corrispondenza all’introduzione di tali novità, l’art. 10 della legge ha previsto modifiche in materia di **organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero**:

- i) la revoca dell’assegnazione del procedimento in caso di inerzia del sostituto procuratore titolare dei procedimenti indicati nel “nuovo” elenco dell’art. 362 c. 1 ter;
- ii) la trasmissione, a norma **dell’art. 6 c. 1 bis del D.Lvo 106/06**, anche dei *“dati relativi ai casi in cui la persona offesa abbia formulato la richiesta di essere sentita personalmente dal pubblico ministero”*. In relazione a tale novità è stato emanato OdS n. 1/26 con cui si è disposto l’inserimento di due ulteriori “voci” alla tabella excel con la quale sono trasmessi i dati alla Procura Generale, avente ad oggetto “richiesta di audizione personale” e “esito della richiesta di audizione personale”. I magistrati e il personale di segreteria provvederanno all’implementazione dei dati e alla successiva trasmissione, come da ordini di servizio già diramati.

7. Esecuzione della pena detentiva

Il testo originario dell’ art. 656 c. 9 cpp prevede(va) l’inapplicabilità della sospensione dell’ordine di esecuzione delle pene detentive inferiori ai quattro anni, *per quanto interessa in questa sede*, per i condannati alle seguenti categorie di delitti: delitto di cui all’art. 612 bis c. 3 (atti persecutori ai danni di un minore, di donna in gravidanza, di persona con disabilità o con armi); delitto di cui all’art. 572 c. 2 (maltrattamenti in famiglia in presenza o in danno di un minore, di donna in gravidanza, di persona con disabilità o commesso con armi); delitti di cui all’art. **4 bis L. 354/75**.

L’art. 5 della legge ha inserito i citati reati di cui agli artt. 612 bis c. 3 e 572 c. 2 nel catalogo dei reati “ostativi” (art. 4 bis comma 1 quater), e ciò spiega l’espunzione di tali reati dalla espressa previsione

dell'art. 656 c. 9, ormai inutile; ha altresì inserito nell'elenco dei reati ostativi, nello stesso art. 4 comma 1 quater, i delitti di "codice rosso" ivi elencati⁶.

Ne consegue che per i condannati a tali delitti la sospensione dell'esecuzione non può essere disposta; inoltre a norma dell'art. 59 lett. d L. 689/81 la pena detentiva non può essere sostituita con pena sostitutiva.

8. Comunicazione e trasmissione di atti ad altre autorità giudiziarie

A norma del "nuovo" art. 64 bis disp. att. cpp il pubblico ministero, quando procede per "*reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche cessata*", ovvero "*in danno di minori*" in ambito familiare, ha sempre l'onere di accertare la pendenza di :

- procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- procedimenti relativi alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio;
- procedimenti relativi alla modifica delle condizioni concernenti l'affidamento dei figli
- procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale.

Tale accertamento è prodromico alla successiva trasmissione degli atti e provvedimenti assunti al giudice civile o al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che procede

In relazione a tali obblighi:

- i) sarà cura del **pubblico ministero** assumere informazioni presso la cancelleria del giudice civile, con modalità oggetto di specifici accordi con il tribunale;
- ii) la **polizia giudiziaria** dovrà sempre, nel procedere all'audizione della persona offesa o di persone informate, **acquisire elementi ed informazioni sulla sussistenza dei procedimenti in sede civile sopra elencati.**

9. Allegati

In relazione agli obblighi informativi indicati al punto 4 si allega il modello aggiornato di informazione alla persona offesa.

Si dispone la pubblicazione della presente direttiva e dell'allegato sul sito internet della Procura della Repubblica di Savona

Savona, 21.01.26

Il Procuratore della Repubblica

Il Procuratore della Repubblica
Ubaldo PELOSI

⁶ L'art. 4 c. 1 quater ha per oggetto i seguenti reati: 572, secondo e terzo comma, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1. e 577, primo comma, numero 1. e secondo comma, 577 -bis , 583 -quinqies , 600 -bis , 600 -ter , 600 -quater , 600 -quinqies , 609 -bis , 609 -ter , 609 -quater , 609 -quinqies , 609 -octies , 609 -undecies e 612 -bis , terzo comma, del codice penale,



INFORMAZIONI ALLA PERSONA OFFESA DAL REATO (Artt. 90, 90 bis, 90-bis.2, 90 ter e 101 c.p.p.)

Aggiornato alle modifiche introdotte dalla legge 02.12.25 n. 181

A) La persona offesa può presentare denuncia o querela, oralmente o per iscritto, al Pubblico Ministero o ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale. La querela può essere presentata anche ad un agente consolare all'estero (artt. 333, 336 e ss. c.p.p.). La persona offesa, sia nella fase delle indagini preliminari che durante il processo, può esercitare i diritti e le facoltà previste dalla legge, quali la facoltà di presentare memorie ed indicare elementi di prova (artt. 90 e ss. c.p.p.), di richiedere di essere informata in caso di richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari (art. 406 c.p.p.), nonché di avanzare richiesta di incidente probatorio al pubblico ministero (art. 394 c.p.p.). La persona offesa ha diritto ad essere avvisata, nei casi previsti dalla legge, della data e del luogo del processo nonché del reato di cui risponde l'imputato (artt. 419, 429, co.4, 552, co. 3, c.p.p.) e, ove costituita parte civile, ha diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;

A-bis) Il querelante ha l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato;

A-ter) il querelante ha facoltà, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;

A-quater) Il querelante ha l'obbligo, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione;

A-quinqies) il querelante, ove abbia nominato un difensore, sarà domiciliato presso quest'ultimo; in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente;

B) la persona offesa ha facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335, cc. 1, 2 e 3 ter c.p.p., salvi i casi previsti dalla legge;

C) la persona offesa può richiedere di essere avvisata in caso di richiesta di archiviazione presentata dal P.M. in modo da poter presentare motivato atto di opposizione; per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'art. 624 bis c.p. tale avviso è comunque dovuto (art. 408, c.3-bis, c.p.p.);

D) la persona offesa può nominare un difensore nelle forme previste dall'art. 96, c.2, c.p.p., cioè con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata; una volta nominato, il difensore potrà fornire opportuna assistenza in ogni fase del procedimento. La persona offesa può, altresì, usufruire del patrocinio a spese dello Stato qualora il reddito del suo nucleo familiare non superi i limiti fissati dall'ordinamento (art. 76 D.P.R. n. 115/2002). Nel caso in cui si proceda per i reati previsti dagli artt. 572, 575 -aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, nella forma tentata- 577-bis, nella forma tentata, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies, 612 bis, nonché, ove commessi in danno di minorenni, per i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinqies, 601, 602, 609-quinqies e 609 – undecies del codice penale, la persona offesa, previa sua richiesta, è ammessa comunque al gratuito

patrocinio, senza che sia previsto alcun limite di reddito. Infine, qualora la persona offesa nomini un difensore, tutti gli avvisi previsti dalla legge vengono eseguiti presso il difensore (art.33 disp. att. disp. c.p.p.);

D-bis) la persona offesa ha diritto di essere avvisata, quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1-quater, della presentazione fuori udienza della richiesta di applicazione della pena di cui all'articolo 444 e della facoltà di presentare memorie e deduzioni in relazione alla richiesta medesima nonché a quella formulata in udienza ai sensi degli articoli 446, comma 2, e 554-ter, comma 2;

E) la persona offesa che non conosce la lingua italiana ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta (art. 107-ter disp.att. c.p.p.). Nel caso in cui debba procedere all'audizione di una persona offesa che non conosce la lingua italiana, l'autorità interessata nomina un interprete. Allo stesso modo si procede quando la persona offesa che intende partecipare all'udienza ne faccia richiesta; La persona offesa ha diritto alla traduzione gratuita degli atti che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti (art. 143-bis c. 4 c.p.p.);

F) la persona offesa ha la facoltà di richiedere l'adozione di provvedimenti e di misure volte alla tutela della sua integrità fisica. In caso di delitti commessi con violenza alla persona, la persona offesa ha diritto di essere informata circa le vicende che riguardino la modifica o la cessazione delle misure cautelari applicate all'indagato o all'imputato (art.299 c.p.p.). Inoltre, ai sensi dell'art.90-ter c.p.p., nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona è data tempestiva notizia, con l'ausilio della polizia giudiziaria, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nell'ipotesi di cui all'art. 299 c.p.p., il periodo concreto di un danno per l'autore del reato. La persona offesa, se teme per la sua incolumità, può segnalare l'esigenza di evitare che il luogo dove abitualmente dimora risulti agli atti. Come già esposto, qualora la persona offesa abbia nominato un difensore, anche gli avvisi in questione saranno effettuati presso quest'ultimo (art. 33 disp. att. c.p.p.);

G) l'ordinamento prevede la possibilità di presentare querela ad un agente consolare all'estero (art. 337 c.p.p.) e di procedere all'escussione della persona offesa residente all'estero mediante rogatoria internazionale; l'ordinamento prevede la possibilità di concedere permesso di soggiorno alle vittime straniere di violenza domestica (art. 18 bis D.Lvo 286/98);

H) la persona offesa può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria procedente per segnalare eventuali violazioni dei propri diritti;

I) la persona offesa può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria procedente (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona) per avere informazioni sul procedimento (consultare il sito web della Procura della Repubblica);

L) nel caso in cui debba essere ascoltata quale testimone, la persona offesa potrà richiedere il rimborso delle spese di viaggio al Giudice (Tribunale o Giudice di Pace);

M) nel processo penale, la parte offesa che si ritenga danneggiata dal commesso reato può chiedere il risarcimento in quella sede e partecipare attivamente al processo, anche con l'indicazione di testimoni, attraverso la costituzione di parte civile, con l'assistenza di un difensore (artt. 74 e ss. c.p.p.);

N) per i reati perseguibili a querela di parte, il procedimento potrà essere definito a norma dell'art. 152 cp con la remissione di querela e l'accettazione della controparte, salve le ipotesi di querela irrevocabile (cfr., in particolare, quanto disposto dall'art. 609-septies c.p. per i reati di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenni) e salve le specifiche disposizioni di legge dirette a porre particolari condizioni all'esercizio del diritto di remissione della querela (cfr., in particolare, quanto previsto dall'art. 612-bis c.p. che richiede, per il reato di atti persecutori, una remissione di querela "processuale", ossia presentata solo al Giudice); inoltre, se il reato è procedibile a querela

e rientra nella competenza del giudice di pace, il procedimento può essere definito favorendo la conciliazione tra le parti, eventualmente per il tramite di un'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche presenti sul territorio (cfr. art. 29, comma 4, d. lgs 28 agosto 2000, n. 274);

N-bis) la mancata comparizione, senza giustificato motivo, della persona offesa-querelante all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela;

O) nel caso in cui l'imputato chieda la sospensione del processo con messa alla prova (art. 168-bis c.p.), la persona offesa ha diritto di essere sentita (art. 464-quater c.p.p.) e, in mancanza, può proporre impugnazione; nel caso in cui il Pubblico Ministero chieda l'archiviazione per particolare tenuità del fatto (artt. 131-bis c.p.; art. 411, commi 1 e 2, c.p.p.), la persona offesa ha diritto di essere avvisata, con facoltà, nei dieci giorni successivi, di prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare le specifiche ragioni di dissenso;

P) la persona offesa potrà richiedere dettagliate informazioni alla Polizia Giudiziaria presente sul territorio in relazione alle strutture sanitarie, alle case-famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio ed ai servizi di assistenza alle vittime di reato presenti nel circondario del Tribunale di Savona; a tal proposito, le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche interessate devono fornire alla persona offesa di particolari categorie di reati (tra cui maltrattamenti contro familiari o conviventi, violenza sessuale, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, tratta di persone e atti persecutori) tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio (art. 11 D.L. 11/2009 e successive modificazioni e integrazioni); per ottenere informazioni e/o entrare in contatto con i centri antiviolenza presenti sul territorio si può anche contattare il numero verde di pubblica utilità 1522, gestito dalla Presidenza del consiglio dei Ministri; il sito internet www.pariopportunita.gov.it

P-bis) il querelante ha la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;

P-ter) la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela.

Ai sensi dell'**art. 90-bis.2, c.p.p.**, nel caso in cui i fatti oggetto di denuncia o di querela siano riferibili ai reati di:

- (1) tentato omicidio ex artt. 56-575 c.p., aggravato ex articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, ovvero 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p.;
- (2) tentato *femminicidio* ex art. 56-577-bis c.p.;
- (3) nonché dei reati, tentati o consumati, di:
- (4) maltrattamenti contro familiari e conviventi ex articolo 572 c.p. ;
- (5) interruzione di gravidanza non consensuale ex art. 593-ter, sesto comma, c.p.;
- (6) violenza sessuale ex art. 609-bis c.p.;
- (7) violenza sessuale aggravata ex art. 609-ter c.p.;
- (8) atti sessuali con minorenne ex art. 609-quater c.p.;
- (9) corruzione di minorenne ex art. 609-quinquies c.p.;
- (10) violenza sessuale di gruppo ex art. 609-octies c.p.;
- (11) atti persecutori ex art. 612-bis c.p.;
- (12) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ex art. 612-ter c.p.;
- (13) lesioni ex artt. 582 e lesioni gravi e gravissime ex art. 583-quinquies del codice penale, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice.

la persona offesa viene altresì avvisata, in una lingua a lei comprensibile:

- Q) della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 362, comma 1-ter, c.p.p.;
- R) della facoltà di indicare un domicilio telematico per le comunicazioni;
- S) dell'onere di eleggere domicilio ove intenda essere informata della revoca o della sostituzione della misura cautelare con un'altra meno grave o della sua applicazione con modalità meno gravose, ai sensi dell'articolo 299, comma 4-bis c.p.p., nonché della facoltà di cui al nuovo articolo 444, comma 1-quater c.p.p. relativa all'avviso della presentazione, da parte dell'imputato/indagato, della richiesta di applicazione pena e della possibilità di presentare deduzioni in merito alla stessa.

Al sensi **dell'art. 90 ter cpp** nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta i provvedimenti di scarcerazione del condannato o imputato e dell'evasione o volontaria sottrazione all'ordine di esecuzione della pena; tali comunicazioni sono sempre effettuate nel caso in cui i fatti oggetto di denuncia o di querela siano riferibili ai reati elencati all'art. 90 – bis 1 cpp sopra richiamato.

Si dà atto che la persona offesa, espressamente interpellata, ha dichiarato di comprendere la lingua italiana.

Savona, il _____.

La persona offesa

L'Ufficiale di Polizia Giudiziaria

